

Guida alla legalizzazione dei documenti esteri



il Patronato della CGIL

*Guida alla legalizzazione
dei documenti esteri*

Guida aggiornata a maggio 2017

*a cura dell'Area Migrazioni e mobilità internazionali
di Inca nazionale*

Indice

<i>Capitolo 1</i> Documenti Esteri	5
<i>Capitolo 2</i> Grafico Legalizzazione Presso Ambasciata Italiana	11
<i>Capitolo 3</i> Grafico Apostille	12
<i>Capitolo 4</i> Grafico Altri Casi	13
<i>Capitolo 5</i> Legge 445 Vari Artt	13
<i>Capitolo 6</i> Aja Stati Aderenti	16
<i>Capitolo 7</i> Super Tabella	19
<i>Capitolo 8</i> Testo Conv. Vienna	38
<i>Capitolo 9</i> Convenzione Vienna Paesi Aderenti	44
<i>Capitolo 10</i> Circolare Ministero dell'Interno Plurilingue Albania	46
<i>Capitolo 11</i> Circolare 17/2012	47
<i>Capitolo 12</i> Tabella Diritti Consolari	49

Documenti Esteri

Legalizzazione, apostille, plurilingue e traduzione

LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI PROVENIENTI DALL'ESTERO

La **legalizzazione** dei documenti esteri è una procedura che consente di attribuire validità, secondo la legge italiana, ad un certificato straniero.

Viene effettuata dall'**autorità diplomatica italiana nello stato estero e verifica** se il documento originale è stato:

1. formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese d'origine;
2. rilasciato dall'ufficio competente;
3. firmato da un funzionario abilitato, la cui firma è depositata presso la sede diplomatica.

TRADUZIONE DEI DOCUMENTI LEGALIZZATI

Gli atti ed i documenti esteri, eccetto quelli redatti su modelli **plurilingue** previsti dalla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, devono essere, inoltre, correttamente tradotti in lingua italiana.

La traduzione dei documenti legalizzati può avvenire in due modi:

- 1) **Nello stato estero:**
 - a) presso le sedi diplomatiche italiane tramite un interprete accreditato, se nel Paese che ha emesso il documento non esiste la figura del 'traduttore ufficiale'. La versione italiana dovrà riportare il timbro "**per traduzione conforme**".
 - b) Nei Paesi dove, invece, la figura giuridica del "traduttore ufficiale" esiste, la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma verrà successivamente legalizzata dall'Ufficio Consolare.

2) In Italia:

Tramite “traduzione giurata” effettuata da un traduttore giurato autorizzato dal Tribunale ovvero tramite chiunque conosca la lingua in cui è redatto il certificato oltre a quella italiana, ad eccezione dell’interessato.

In questo ultimo caso, la traduzione deve essere asseverata attraverso la produzione del relativo *verbale di giuramento*, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l’Ufficio del Giudice di Pace senza ulteriori adempimenti.

APOSTILLE

(Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961)

Esistono casi in cui l’obbligo della legalizzazione presso le nostre Rappresentanze Diplomatiche all’estero è superato e sostituito da altre procedure, stiamo in questo caso parlando del timbro **Apostille**, prassi consentita soltanto per i documenti dei cittadini dei **Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja** del 5 ottobre 1961 “*relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri*”.

L’*Apostille* é una specifica annotazione apposta da parte di un’Autorità del Paese che ha rilasciato il documento e che, in sostanza, si sostituisce all’Autorità Consolare nella verifica dell’atto.

L’*Apostille* sostituisce in toto la **legalizzazione presso l’Ambasciata Italiana** e, può assumere la forma di un timbro, foglio allegato o altre ancora, purché esista una **coniunzione materiale** fra il certificato e la relativa *Apostille*.

Pertanto, in questi casi, lo straniero non deve rivolgersi all’Ambasciata / Consolato italiani per la legalizzazione dei documenti, ma alla **competente autorità interna**, designata da ciascun Stato ed indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente Ministero Affari Esteri) per ottenere l’apposizione del timbro *Apostille* sul documento.

Così perfezionato, **quel documento deve essere ritenuto valido** in Italia.

TRADUZIONE DEI DOCUMENTI APOSTILLATI

Per quanto riguarda la traduzione dell'atto, nel caso lo stesso non sia redatto su modello **plurilingue**, le procedure da seguire sono le stesse di quelle già descritte per i documenti legalizzati presso le nostre Rappresentanze Diplomatiche all'estero e, pertanto:

1) Nello stato estero:

- a) presso le Sedi Diplomatiche italiane tramite un interprete accreditato, se nel Paese che ha emesso il documento non esiste la figura del 'traduttore ufficiale'. La versione italiana dovrà riportare il timbro "**per traduzione conforme**".
- b) nei Paesi dove, invece, la figura giuridica del "traduttore giurato" esiste, la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma verrà successivamente *apostillata* dalle Autorità preposte.

2) In Italia:

Tramite "traduzione giurata" effettuata da un traduttore giurato autorizzato dal Tribunale ovvero tramite chiunque conosca la lingua in cui è redatto il certificato oltre a quella italiana, ad eccezione dell'interessato.

In questo ultimo caso, la traduzione deve essere asseverata attraverso la produzione del relativo **verbale di giuramento**, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace senza ulteriori adempimenti.

MODELLO PLURILINGUE

(Convenzione di Vienna 8 settembre 1976)

Gli estratti di atti di Stato Civile (nascita / matrimonio / morte) possono essere redatti anche in formato **plurilingue**, definito in base alla Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976 che ha sostituito la Convenzione di Parigi del 27 settembre

1956 ed entrata in vigore per l'Italia il 30 luglio 1983.

Gli atti di Stato Civile redatti in questo formato, **non necessitano nè di legalizzazione** (art. 4 della Convenzione) **nè di traduzione perché già tradotti in più lingue** (francese, tedesco, inglese, spagnolo, greco, italiano, olandese, portoghese, turco, serbo-croato).

I Paesi aderenti alla Convenzione di Vienna, oltre all'Italia, sono:

Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna. Svizzera, Turchia (lista aggiornata al 17/10/2015).

Si ritiene di sottolineare che anche l'**Albania**, produce spesso certificati che riportano informazioni in più lingue, **che però non sono su modelli plurilingue di cui alla convenzione di Vienna** e, necessitano, pertanto di essere tradotti e legalizzati ai sensi di legge.

DICHIARAZIONI CONSOLARI

È bene ricordare che, i documenti, i certificati, le dichiarazioni e le traduzioni rilasciati dalle Rappresentanze Consolari estere in Italia, per poter essere considerati validi, devono riportare la **legalizzazione della firma del funzionario consolare** che li ha siglati **effettuata dalla prefettura di residenza dello straniero**, anche se cittadino di un Paese firmatario della Convenzione dell'AJA.

ACCORDI / CONVENZIONI BI – MULTI LATERALI

È opportuno segnalare che esiste una categoria residuale di casi **esonerati dall'obbligo della legalizzazione dei documenti**, in quanto i Paesi produttori della certificazione sono firmatari di accordi e convenzioni bi / multi laterali o condividono normative comunitarie settoriali, sui quali ci si può documentare utilizzando il motore di ricerca dell'**Archivio dei Trattati Internazionali on-line** [atrio](#).

Infine per verifiche realmente accurate e aggiornate sulle convenzioni multilaterali si segnala il sito ufficiale della “Commissione intergovernativa sullo stato civile”:

http://www.ciec1.org/WD210AWP/WD210Awp.exe/CONNECT/SiteCIEC?_WWREFERER_=http%3A%2F%2Fwww.ciec1.org%2F&_WWNATION_=5

che riporta tutte le Convenzioni in materia di cooperazione internazionale negli atti di stato civile con le date esatte di adesione dei singoli Stati.

Da ultimo si ribadisce che, i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (es.: nascita / morte) **non hanno una data di scadenza**.

Per gli altri certificati, se non diversamente indicato, la scadenza è di sei mesi dal rilascio del documento (Legge 445/00 art.41).

Mentre, i certificati di stato civile che indicano anche il cognome dei genitori sono consigliabili soprattutto se il cognome della richiedente è cambiato a seguito del matrimonio (ciò vale in genere per le donne provenienti da quegli Stati dove si prende o si prendeva il cognome del marito).

Tali certificati consentono di collegare il cognome di nascita con quello attuale (purché ovviamente li riportino entrambi, anche se nelle annotazioni).

Ai fini della legalizzazione e traduzione dei documenti esteri, oltre al sito del Ministero Affari Esteri:

http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html

si può consultare, tra gli altri, quello della Prefettura di Ancona:

<http://www.prefettura.it/ancona/contenuti/45047.htm>

Grafico legalizzazione presso ambasciata italiana




Grafico Apostille




Grafico altri casi

ALTRI CASI

CASI PARTICOLARI

Plurilingue - Dichiarazioni Consolari - Accordi bi-multi laterali

Modello PLURILINGUE (Conv. di Vienna 8 settembre 1976) emesso da Ente estero (solo per estratti di atti di Stato Civile - nascita/morte/matrimonio)

Dichiarazioni /certificati rilasciati da CONSOLATI ESTERI IN ITALIA con firma del funzionario legalizzata dalla Prefettura di residenza

Documenti rilasciati da Paesi con ACCORDI/ CONVENZIONI BI-MULTI LATERALI (vedi Archivio dei Trattati Int.li ATRIO)

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001

Supplemento ordinario n. 30

Articolo 3 (R)

Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html

SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE

Articolo 30 (L)

Modalità per la legalizzazione di firme

1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Articolo 31 (L)

Atti non soggetti a legalizzazione

1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Articolo 32 (L)

Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

Articolo 33 (L)

Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (convenzione sull'apostille)

Per esteso, Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961: ratifica **legge 20 dicembre 1966, n. 1253** (G.U. n. 26 del 30.01.1967 con testo in francese, **qui traduzione italiana**), deposito strumento ratifica 13 dicembre 1977, entrata in vigore 11 febbraio 1978 (Comunicato Ministero affari esteri G.U. n. 42 dell'11.02.1978, pag. 1075).

Ai sensi dell'art. 6, l'Italia ha designato e comunicato le seguenti autorità competenti al rilascio dell'Apostille (come viene designato il timbro previsto dalla Convenzione):

- per gli atti giudiziari e notarili: Procuratore della Repubblica presso i Tribunali nelle cui giurisdizioni gli atti medesimi sono emanati;
- per tutti gli altri atti amministrativi previsti dalla Convenzione: Prefetti territorialmente competenti, per la Valle d'Aosta il Presidente della Regione, per le Province di Trento e Bolzano il Commissario di Governo.

Lo stato di applicazione (al 15.02.2017) è desunto dall'**Apostille Section** del **sito internet della Conferenza dell'Aja sul Diritto Privato Internazionale (HCCH)**, Convenzione n. 12 **dell'elenco**.

- ALBANIA (*non con Grecia*)
- ANDORRA
- ANTIGUA E BARBUDA
- ARGENTINA (*non con Kosovo; non accetta estensione Gran Bretagna a: Antartico Britannico, Falkland, Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali*)
- ARMENIA (*non con Kosovo*)
- AUSTRALIA (*si estende a tutti i territori per i quali è responsabile delle relazioni internazionali*)
- AUSTRIA (*non con Burundi, Kosovo, Kirgyzstan, Mongolia, Repubblica Dominicana, Tagikistan, Uzbekistan*)
- AZERBAIJAN (*non con Germania, Kosovo*)
- BAHAMAS
- BAHRAIN
- BARBADOS
- BELARUS (c.d. BIELORUSSIA) (*non con Kosovo*)
- BELGIO (*non con Kirgyzstan, Liberia, Mongolia, Repubblica Dominicana, Tagikistan, Uzbekistan*)
- BELIZE
- BOSNIA-ERZEGOVINA
- BOTSWANA
- BRASILE (*non con Kosovo*)
- BRUNEI DARUSSALAM
- BULGARIA
- BURUNDI (*non con Austria, Germania, Polonia, Repubblica Ceca*)

- CAPO VERDE
- CILE (*non con Kosovo*)
- CIPRO (*non con Kosovo*)
- COLOMBIA
- COREA (c.d. COREA DEL SUD)
- COSTA RICA
- CROAZIA
- DANIMARCA (*eccetto Groenlandia e Isole Fær Øer*)
- DOMINICA
- ECUADOR (*non con Kosovo*)
- EL SALVADOR
- ESTONIA
- FIJI
- FINLANDIA (*non con Mongolia*)
- FRANCIA (*si applica all'intero territorio francese*)
- GEORGIA (*eccetto Abkhazia e Ossezia del Sud*) (*non con Kosovo*)
- GERMANIA (*non con Azerbaijan, Burundi, India, Kosovo, Kyrgyzstan, Liberia, Marocco, Moldavia, Mongolia, Paraguay, Repubblica Dominicana, Tagikistan, Uzbekistan*)
- GIAPPONE
- GRAN BRETAGNA (*si estende a: ANGUILLA, ANTARTICO BRITANNICO*, BERMUDA, CAYMAN, FALKLAND*, GEORGIA DEL SUD E ISOLE SANDWICH MERIDIONALI*, GIBILTERRA**, GUERNSEY, ISOLA DI MAN, ISOLE VERGINI BRITANNICHE, JERSEY, MONTERRAT, SANT'ELENA, TURKS E CAICOS*)
(**non accettata da Argentina* - ***non accettata da Spagna*)
- GRECIA (*non con Albania, Kosovo, Kyrgyzstan, Mongolia, Perù, Uzbekistan*)
- GRENADA
- HONG KONG2 (*non con Kosovo*)
- HONDURAS
- INDIA (*non con Germania, Kosovo*)
- IRLANDA
- ISLANDA
- ISOLE COOK
- ISOLE MARSHALL
- ISRAELE (*non con Kosovo*)
- ITALIA
- KAZAKHSTAN
- KOSOVO (*non con Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Brasile, Cile, Cipro, Ecuador, Georgia, Germania, Grecia, Hong Kong2, India, Israele, Macao2, Mauritius, Messico, Moldavia, Namibia, Nicaragua, Paraguay, Perù, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Spagna, Ucraina, Uzbekistan, Venezuela*)
- KYRGYZSTAN (*non con Austria, Belgio, Germania, Grecia*)
- LESOTHO
- LETTONIA
- LIBERIA (*non con Belgio, Germania*)
- LIECHTENSTEIN
- LITUANIA
- LUSSEMBURGO
- MACAO² (*non con Kosovo*)
- MACEDONIA (EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI)
- MALAWI
- MALTA
- MAROCCO (*non con Germania*)
- MAURITIUS (*non con Kosovo*)
- MESSICO (*non con Kosovo*)
- MOLDOVA (c.d. MOLDAVIA) (*non con Germania, Kosovo*)
- MONACO (c.d. MONTECARLO)
- MONGOLIA (*non con Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Grecia*)
- MONTENEGRO
- NAMIBIA (*non con Kosovo*)
- NICARAGUA (*non con Kosovo*)
- NIUE
- NORVEGIA
- NUOVA ZELANDA (*eccetto Tokelau*)
- OMAN
- PAESI BASSI (*si applica anche a: ARUBA,*

- BONAIRE, CURAÇAO, SABA, SINT EUSTATIUS, SINT MAARTEN) (*non con Repubblica Dominicana*)
- PANAMA
- PARAGUAY (*non con Germania, Kosovo*)
- PERÚ (*non con Grecia, Kosovo*)
- POLONIA (*non con Burundi, Kosovo*)
- PORTOGALLO (*si estende all'intero territorio portoghese*)
- REPUBBLICA CECA (*non con Burundi*)
- REPUBBLICA DOMINICANA (*non con Austria, Belgio, Germania, Paesi Bassi*)
- ROMANIA (*non con Kosovo*)
- RUSSIA (o FEDERAZIONE RUSSA) (*non con Kosovo*)
- SAINT KITTS E NEVIS (o SAINT CRISTOPHER E NEVIS)
- SAINT VINCENT E GRENADINE
- SAMOA
- SAN MARINO
- SANTA LUCIA
- SÃO TOMÉ E PRINCIPE
- SERBIA (*non con Kosovo*)
- SEYCHELLES
- SLOVACCHIA (*non con Kosovo*)
- SLOVENIA
- SPAGNA (*non con Kosovo; non accetta estensione Gran Bretagna a Gibilterra*)
- STATI UNITI D'AMERICA
- SUD AFRICA
- SURINAME
- SVEZIA
- SVIZZERA
- SWAZILAND
- TAGIKISTAN (*non con Austria, Belgio, Germania*)
- TONGA
- TRINIDAD E TOBAGO
- TURCHIA
- UCRAINA (*per Crimea, Sebastopoli, Donetsk e Lubansk, cfr. Dichiarazione del 16 ottobre 2015, in inglese*) (*non con Kosovo*)
- UNGHERIA
- URUGUAY
- UZBEKISTAN (*non con Austria, Belgio, Germania, Grecia, Kosovo*)
- VANUATU
- VENEZUELA (*non con Kosovo*)

- 1 Dal 30.03.2001, in applicazione del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la competenza al rilascio dell'Apostille per gli atti dello stato civile è stata attribuita al Prefetto (Circolare del Ministero della giustizia n. 1827 del 16 marzo 2001 e Circolare del Ministero dell'interno MIACEL n. 2/2001 del 26 marzo 2001).
- 2 Regione Amministrativa Speciale della Cina, per la quale si continua ad applicare la Convenzione.

STATI DI PROSSIMA ADESIONE

- GUATEMALA (*dal 18.09.2017, salvo obiezioni*)

Supertabella

Guida alla presentazione dei certificati esteri e alle procedure per il loro riconoscimento, anche per la richiesta della cittadinanza italiana
(rel. 30.08.2016)

Tutti i certificati (a eccezione delle attestazioni consolari¹) provenienti da ogni altro Stato non indicato nella tabella riportata di seguito, devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero (cosiddetta legalizzazione diplomatica o consolare) competenti per lo Stato di provenienza, che possono essere individuate tramite il database del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all'indirizzo www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/LaReteDiplomatica/Ambasciate/default.htm; le attestazioni consolari¹ devono invece avere la legalizzazione prefettizia² (art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Note particolari per i singoli Stati si trovano - se disponibili - sulla colonna di destra della tabella, mentre importanti informazioni sull'*Apostille* e sulla presentazione dei certificati in generale si trovano nella nota esplicativa dopo la tabella.

STATO DI PROVENIENZA DEI CERTIFICATI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI CERTIFICATI (vedere note sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL'APOSTILLE SE RICHIESTA Vedere nota esplicativa dopo la tabella.	NOTE I certificati possono avere denominazioni diverse, in base allo Stato di provenienza. Se sono stati emessi prima dell'adesione dello Stato di provenienza alla Convenzione dell'Aja, possono avere la cosiddetta legalizzazione diplomatica o consolare (vedere nota esplicativa dopo la tabella).
	CERTIFICATI DI NASCITA O MATRIMONIO	CERTIFICATI PENALI	ATTESTAZIONI CONSOLARI		
ALBANIA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bccb.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=305	Per i certificati di nascita, esiste un modello di <i>Certifikate lindje in 7 lingue</i> (rimane comunque la necessità della traduzione: Circolare del Ministero dell'interno n. 6562 del 9 giugno 2009) che si raccomanda di richiedere al Comune albanese, perché riporta anche il cognome prima del matrimonio (controllare se il campo <i>Mbiemri para martesë</i> è stato correttamente compilato) e di conseguenza elimina la necessità del <i>Certifikate martesë</i> per le donne che hanno preso il cognome del marito. ▶▶

Segue tabella ►►					
ALBANIA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=305	►► <i>In alternativa, i certificati di nascita e di matrimonio possono essere rilasciati anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, ma dovranno avere la legalizzazione prefettizia e la traduzione in italiano, con le modalità di cui alla Nota esplicativa. Si sconsiglia in ogni caso la presentazione del <i>Çertifikate personale</i>, che potrebbe essere rifiutato dal Comune italiano al momento della trascrizione.</i>
ANDORRA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=355	---
ANTIGUA E BARBUDA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=356	---
ARGENTINA	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>Apostille (vedere nota)</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=306	<i>Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per Accordo Italia-Argentina del 9 dicembre 1987. Il certificato penale può essere rilasciato anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, direttamente in lingua italiana.</i>
ARMENIA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=357	---
AUSTRALIA <i>(la Convenzione dell'Aja si estende a tutti i territori per i quali è responsabile delle relazioni internazionali)</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>Apostille (vedere nota)</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=307	---

Segue tabella ►►					
AUSTRIA	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>Apostille</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=308	<i>Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per Accordo Italia-Austria del 29 marzo 1990; se viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, non serve neanche la traduzione. Esenzione delle attestazioni consolari per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.</i>
AZERBAIJAN	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=664	---
BAHAMAS	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=358	---
BAHRAIN	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=954	---
BARBADOS	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=359	---
BELARUS (c.d. BIELORUSSIA)	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=309	---
BELGIO	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	---	<i>Esenzione per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987; se per il certificato di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, non serve neanche la traduzione.</i>
BELIZE	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=360	---

<i>Segue tabella ▶▶</i>					
BOLIVIA	<i>Legalizzazione rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Bolivia (vedere nota)</i>	<i>Legalizzazione rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Bolivia (vedere nota)</i>	Legalizzazione prefettizia ²	---	<i>I certificati di nascita, di matrimonio e penali possono essere rilasciati anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, ma dovranno avere la legalizzazione prefettizia e la traduzione in italiano, con le modalità di cui alla Nota esplicativa.</i>
BOSNIA ERZEGOVINA	<i>Apostille (vedere nota)</i>	<i>Apostille (vedere nota)</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bccb.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=311	<i>Se per il certificato di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, non servono né Apostille né traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare al momento applicabile con sufficiente certezza in questa materia.</i>
BOTSWANA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bccb.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=361	---
BRASILE	<i>Apostille (vedere nota)</i>	<i>Apostille (vedere nota)</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bccb.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=1043	---
BRUNEI DARUSSALAM	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bccb.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=362	---
BULGARIA	<i>Apostille (vedere nota)</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bccb.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=312	<i>Se per il certificato di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, non servono né Apostille né traduzione.</i>
BURUNDI	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bccb.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=981	---

<i>Segue tabella ▶▶</i>					
DOMINICA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=364	---
ECUADOR	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=640	---
EL SALVADOR	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=365	---
ESTONIA	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	---	Esenzione per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987; se per il certificato di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 , non serve neanche la traduzione.
FIJI	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=366	---
FINLANDIA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=319	---
FRANCIA	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	---	Esenzione per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987; se per il certificato di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 , non serve neanche la traduzione.
GEORGIA <i>(la Convenzione dell'Aja non si applica a Abkhazia e Ossezia del Sud)</i>	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=700	---

Segue tabella ►►					
GERMANIA	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	---	Esenzione per Convenzione Italia-Germania del 7 giugno 1969 ; se per il certificato di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 , non serve neanche la traduzione.
GIAPPONE	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia2	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=328	---
GRAN BRETAGNA <i>(la Convenzione dell'Aja si estende a: ANGUILLA, ANTARTICO BRITANNICO, BERMUDA, CAYMAN, FALKLAND, GEORGIA DEL SUD E ISOLE SANDWICH MERIDIONALI, GIBILTERRA, GUERNSEY, ISOLA DI MAN, ISOLE VERGINI BRITANNICHE, JERSEY, MONTSERRAT, SANTELENA, TURKS E CAICOS)</i>	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=352	Esenzione delle attestazioni consolari per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.
GRECIA	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>Apostille</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=323	Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977. Esenzione delle attestazioni consolari per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.
GRENADA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia2	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=367	---

<i>Segue tabella ►►</i>					
HONG KONG (Regione Amministrativa Speciale della Cina, per la quale si continua ad applicare la Convenzione dell'Aja)	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=633	---
HONDURAS	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=645	---
INDIA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=643	---
IRLANDA	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	---	Esenzione per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987.
ISLANDA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=649	---
ISOLE COOK	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=632	Esenzione per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987.
ISOLE MARSHALL	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=373	---
ISRAELE	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=326	---
KAZAKHSTAN	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=368	---

Segue tabella ▶▶					
KOSOVO	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=1040	---
KYRGYZSTAN	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=886	---
LESOTHO	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=369	---
LETTONIA	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	---	Esenzione per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987.
LIBERIA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=370	---
LIECHTENSTEIN	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=371	Esenzione delle attestazioni consolari per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.
LITUANIA	<i>Apostille (vedere nota)</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=330	<i>Se per il certificato di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, non servono né <u>Apostille</u> né traduzione.</i>
LUSSEMBURGO	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>Apostille</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=331	Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977; se viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, non serve neanche la traduzione. Esenzione delle attestazioni consolari per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.
MACAO <i>(Regione Amministrativa Speciale della Cina, per la quale si continua ad applicare la Convenzione dell'Aja)</i>	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=634	---

Segue tabella ►►					
MACEDONIA (Ex Repubblica Jugoslava di)	<i>Apostille (vedere nota)</i>	<i>Apostille (vedere nota)</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=320	Se per il certificato di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 , non servono né <u>Apostille</u> né traduzione: assicurarsi che non venga utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 , per il quale serve invece l' <u>Apostille</u> (ma non la traduzione). La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare al momento applicabile con sufficiente certezza in questa materia.
MALAWI	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=372	---
MALTA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=332	---
MAROCCO	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=1044	---
MAURITIUS	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=374	---
MESSICO	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=333	Il certificato penale può essere rilasciato anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, direttamente in lingua italiana, ma dovrà avere la legalizzazione prefettizia.
MOLDOVA (c.d. MOLDAVIA)	<i>Apostille (vedere nota)</i>	<i>Apostille</i>	nessuna (vedere nota)	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=697	Se per il certificato di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 , non servono né <u>Apostille</u> né traduzione (si consiglia di consultare, nel sito del <u>Ministerul Justiției al Republicii Moldova - Serviciul Stare Civile</u> , la sezione intitolata Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civila). Esenzione delle attestazioni consolari per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 .

Segue tabella ►►					
MONACO (c.d. MONTECARLO)	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=334	---
MONGOLIA	<i>Apostille (vedere nota)</i>	<i>Apostille (vedere nota)</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=742	<i>Se per il certificato di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, non servono né <u>Apostille</u> né traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare al momento applicabile con sufficiente certezza in questa materia.</i>
NAMIBIA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=375	---
NICARAGUA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=943	---
NIUE	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=376	---
NORVEGIA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=337	<i>Esenzione delle attestazioni consolari per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.</i>
NUOVA ZELANDA (la Convenzione dell'Aja non si applica a Tokelau)	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=336	---
OMAN	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=904	---

Segue tabella ▶▶					
PAESI BASSI (la Convenzione dell'Aja si applica anche a: ARUBA, BONAIRE, CURAÇAO, SABA, SINT EUSTATIUS, SINT MAARTEN)	nessuna (vedere nota)	Apostille	nessuna (vedere nota)	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=335	Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 ; se viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 , non serve neanche la traduzione. Esenzione delle attestazioni consolari per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 .
PANAMA	Apostille	Apostille	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=338	---
PARAGUAY	Apostille	Apostille	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=970	---
PERÚ	Apostille	Apostille	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=847	Il certificato penale può essere rilasciato anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, direttamente in lingua italiana, ma dovrà avere la legalizzazione prefettizia.
POLONIA	nessuna (vedere nota)	Apostille	nessuna (vedere nota)	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=650	Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 ; se viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 , non serve neanche la traduzione. Esenzione delle attestazioni consolari per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 .
PORTOGALLO (la Convenzione dell'Aja si estende all'intero territorio portoghese)	nessuna (vedere nota)	Apostille	nessuna (vedere nota)	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=339	Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 ; se viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 , non serve neanche la traduzione. Esenzione delle attestazioni consolari per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 .

Segue tabella ▶▶					
REPUBBLICA CECA	<i>Apostille (vedere nota)</i>	<i>Apostille (vedere nota)</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=317</i>	<i>Esenzione delle attestazioni consolari per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968. La Convenzione Italia-Cecoslovacchia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale del 6 dicembre 1985 è applicabile solo in materia giudiziaria e dunque non in questo caso.</i>
REPUBBLICA DOMINICANA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	<i>nessuna</i>	<i>www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=810</i>	---
ROMANIA	<i>Apostille (vedere nota)</i>	<i>Apostille (vedere nota)</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=340</i>	<p>Se per il certificato di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, non servono né Apostille né traduzione (si consiglia di consultare l'apposita guida). Esenzione delle attestazioni consolari per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.</p> <p>Si riportano le informazioni essenziali sulle autorità romene competenti per l'Apostille:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Certificat de nastere, Certificat de căsătorie e Certificat de cazier judiciar</u> sono apostillati dalla <u>Institutiia Prefectului romena: l'elenco delle Institutiile Prefectului dei 41 județe e del Municipiul București</u> si trova all'indirizzo http://gov.ro/ro/guvernul/organizare/prefecturi; - le firme dei Notarii Publici sono apostillate dalla <u>Camera Notarilor Publici romena: l'elenco delle 15 Camerele Notarilor Publici</u> si trova all'indirizzo www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.2. <p>Ferma restando la necessità dell'Apostille sull'originale, se la traduzione viene fatta in Romania, si può richiedere al Notar Public che autentica la firma del traduttore di autenticare anche la copia (<u>Incheiere de legalizare de copie</u>) del <u>Certificat de nastere</u> (o del <u>Certificat de căsătorie</u>) allegata alla traduzione, con una formula del tipo "...legalizează această copie conformă..." o altra prevista dalle norme romene: non viene accettata l'autentica di copia effettuata direttamente dal traduttore.</p>

<i>Segue tabella ▶▶</i>					
RUSSIA (o FEDERAZIONE RUSSA)	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=341	---
SAINT KITTS E NEVIS (o SAINT CRISTOPHER E NEVIS)	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=377	---
SAINT VINCENT E GRENADINE	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=379	---
SAMOA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=380	---
SAN MARINO	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=381	<i>Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per Convenzione Italia-San Marino del 31 marzo 1939.</i>
SANTA LUCIA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=378	---
SÃO TOMÉ E PRINCIPE	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=747	<i>Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per Convenzione Italia-San Marino del 31 marzo 1939.</i>
SERBIA	<i>Apostille (vedere nota)</i>	<i>Apostille (vedere nota)</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=342	<i>Se per il certificato di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, non servono né Apostille né traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare al momento applicabile con sufficiente certezza in questa materia.</i>

Segue tabella ►►					
SEYCHELLES	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=382	---
SLOVACCHIA	<i>Apostille (vedere nota)</i>	<i>Apostille (vedere nota)</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=343	<i>La Convenzione Italia-Cecoslovacchia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale del 6 dicembre 1985 è applicabile solo in materia giudiziaria e dunque non in questo caso.</i>
SLOVENIA	<i>Apostille (vedere nota)</i>	<i>Apostille (vedere nota)</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=344	<i>Se per il certificato di nascita o di matrimonio viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, non servono né Apostille né traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare al momento applicabile con sufficiente certezza in questa materia.</i>
SPAGNA	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>Apostille</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=346	<i>Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per Accordo Italia-Spagna del 10 ottobre 1983; se viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, non serve neanche la traduzione. Esenzione delle attestazioni consolari per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.</i>
STATI UNITI D'AMERICA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=353	---
SUD AFRICA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=345	---
SURINAME	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=347	---

<i>Segue tabella ►►</i>					
SVEZIA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=348	<i>Esenzione delle attestazioni consolari per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.</i>
SVIZZERA	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>Apostille</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=349	<i>Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per Accordo Italia-Svizzera del 16 novembre 1966; se viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, non serve neanche la traduzione. Esenzione delle attestazioni consolari per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.</i>
SWAZILAND	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=383	---
TAGIKISTAN	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=1014	---
TONGA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=384	---
TRINIDAD E TOBAGO	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=385	---
TURCHIA	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>Apostille</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=350	<i>Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977; se viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976, non serve neanche la traduzione. Esenzione delle attestazioni consolari per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.</i>
UCRAINA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.details&aid=351	---

Segue tabella ►►					
UNGHERIA	<i>nessuna (vedere nota)</i>	<i>nessuna (vedere nota)</i>	Legalizzazione prefettizia ²	---	<i>Esenzione dei certificati di nascita o di matrimonio e dei certificati penali per Convenzione Italia-Ungheria del 26 maggio 1977.</i>
URUGUAY	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	<i>www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=932</i>	---
UZBEKISTAN	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	<i>www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=909</i>	---
VANUATU	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	<i>www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=765</i>	---
VENEZUELA	<i>Apostille</i>	<i>Apostille</i>	Legalizzazione prefettizia ²	<i>www.bcch.net/index_en.php?act=authorities.detail&aid=354</i>	---

NOTA ESPLICATIVA

- L'Apostille è una speciale attestazione** (che può assumere la forma di un timbro, foglio allegato o altre ancora, purché esista una congiunzione materiale fra il certificato e la relativa *Apostille*), prevista dalla **Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961**, che garantisce l'autenticità di un atto pubblico ed elimina la necessità della legalizzazione diplomatica o consolare: ogni Stato aderente alla Convenzione designa le autorità preposte al suo rilascio (linkate nella tabella riportata sopra).
Tutte le informazioni sull'*Apostille* (comprese le date di adesione alla Convenzione dei vari Stati), si trovano nell'*Apostille Section* del sito internet della Conferenza dell'Aja sul Diritto Privato Internazionale, all'indirizzo <https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille>.
- I certificati sono accettati anche se rilasciati da Stati non più esistenti (ad esempio: U.R.S.S. = Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, in originale *C.C.C.P. = Союз Советских Социалистических Республик*, traslitterato in *S.S.S.R. = Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik*; oppure Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, in originale *Социјалистичка Федеративна Република Југославија*, traslitterato in *Sotsialistichka Federativna Republika Jugoslavia*), o con una denominazione diversa da quella attuale (ad esempio, per la Romania: *Regatul României*, poi denominata *Republica Populară Română*, *Republica Socialistă România* e attualmente *România*), purché debitamente legalizzati o apostillati, salvi i casi di esenzione segnalati nella tabella riportata sopra.

- Mentre il certificato penale (comunque denominato) non può essere in data anteriore a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda di cittadinanza, i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni possono essere in qualsiasi data: alcuni esempi sono i certificati di nascita o di morte, il certificato di matrimonio o la sentenza di divorzio (questi ultimi due solo se utilizzati per collegare i cognomi prima e dopo il matrimonio o il divorzio).
- Alcuni Stati permettono il rilascio del certificato penale (comunque denominato) da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia (nella colonna di destra, sulla tabella riportata sopra, sono indicati gli Stati segnalati dal Ministero dell'interno, ma possono essercene altri che non hanno ancora segnalato tale possibilità): in tal caso, il certificato penale dovrà avere la legalizzazione prefettizia (salvo che per gli Stati elencati nella Nota 2) e la traduzione in italiano (se non redatto direttamente in italiano), con le modalità di cui sotto.
- Alcuni Stati permettono anche il rilascio dei certificati di stato civile (tipicamente nascita, matrimonio e morte) da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia; a differenza del certificato penale di cui al paragrafo precedente, questi possono essere accettati **solo** per gli Stati indicati nella colonna di destra, sulla tabella riportata sopra: in tal caso, i certificati di stato civile dovranno avere la legalizzazione prefettizia (salvo che per gli Stati elencati nella Nota 2) e la traduzione in italiano (se non redatti direttamente in italiano), con le modalità di cui sotto.
- **I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana** (a meno che non vengano adoperati per i certificati originali gli estratti plurilingue rilasciati ai sensi della **Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976**), in uno dei modi seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la complessità e il costo della procedura):
 - all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti (*è questa la regola per gli Stati non compresi nella tabella riportata sopra*);
 - nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere *apostillate* dalle autorità competenti (linkate nella tabella riportata sopra), a meno che non provengano da: Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria;
 - in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, che possono essere individuate tramite gli elenchi aggiornati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all'indirizzo www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/rapprstraniere/rappresentanzestraniera.html (in questo caso, le firme dei funzionari consolari esteri devono avere la legalizzazione prefettizia?);
 - in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana (*a eccezione dell'interessato/afi*), tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace (*è bene comunque informarsi preventivamente nella cancelleria interessata sugli eventuali requisiti locali per il traduttore e le forme della traduzione*), senza ulteriori adempimenti; si può anche consultare la sintetica *guida alle traduzioni* predisposta allo scopo.
- I certificati di stato civile che indicano anche il cognome dei genitori sono consigliabili soprattutto se il cognome del/della richiedente sia stato cambiato dopo il matrimonio (ciò vale in genere per le donne provenienti da quegli Stati dove si prende o si prendeva il cognome del marito): infatti

tali certificati permettono di collegare il cognome di nascita con quello attuale (*purché ovviamente li riportino entrambi, anche se nelle annotazioni*), evitando così la presentazione del certificato di matrimonio, come specificato al punto 1 dell'elenco documenti allegato ai modelli di richiesta di cittadinanza. È questo in genere il caso (sempre da verificare attentamente) dell'estratto dell'atto di nascita plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (che come detto evita anche la traduzione) e del *Çertifikate lindje albanese in 7 lingue*.

- Talvolta un certificato estero, secondo la normativa dello Stato dal quale proviene, viene rilasciato una sola volta, oppure può essere molto difficile ottenerne un duplicato (due esempi noti sono i certificati di nascita nell'ex U.R.S.S. e in Romania, ma ce ne sono altri); in questo caso, **è ammessa la possibilità di presentare al posto dell'originale una copia conforme (chiamata anche copia autentica)**, che può essere eseguita in uno dei modi seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la complessità e il costo della procedura):
 - all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati (anche contestualmente alla legalizzazione diplomatica o consolare, se richiesta), senza ulteriori adempimenti;
 - nello Stato di provenienza, dai notai o funzionari preposti secondo le norme locali (anche contestualmente alla traduzione, se autenticata da essi): in questo caso, anche le firme di chi autentica la copia devono essere legalizzate o apostillate, a meno che non provengano da: Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria;
 - in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati (anche contestualmente alla traduzione, se autenticata da essi), che possono essere individuate tramite gli elenchi aggiornati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all'indirizzo www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/RapprStraniere (in questo caso, le firme dei funzionari consolari esteri che autenticano la copia devono avere la legalizzazione prefettizia²);
 - in Italia, in qualunque Comune, da qualunque notaio o direttamente dall'addetto al ricevimento della domanda di cittadinanza, previo assolvimento dell'imposta di bollo (se dovuta) e senza ulteriori adempimenti.
- Si deve fare infine attenzione circa un punto molto importante, per quanto riguarda le *Apostille* (se necessarie): i certificati devono essere *apostillati in originale*, ovvero **prima** che ne venga eventualmente fatta la copia conforme: ciò vuol dire che l'eventuale copia conforme dovrà comprendere anche la copia dell'*Apostille* relativa al certificato originale; come detto sopra, se la copia conforme viene eseguita nello Stato di provenienza, dai notai o funzionari preposti secondo le norme locali, anche le firme di chi autentica la copia devono essere *apostillate*, con la conseguenza che dovranno essere presenti due *Apostille* (la copia di quella relativa al certificato originale e l'originale di quella relativa all'autentica di copia).
- La traduzione può invece essere eseguita (con le modalità sopra descritte) indifferentemente **dopo o contestualmente alla copia conforme** (e dovrà comprendere anche la **dichiarazione di conformità della copia**), ma **sempre dopo che il certificato originale sia stato apostillato** (è consigliabile tradurre anche l'*Apostille*, qualora non sia scritta interamente in caratteri latini).
- Come esempio per chiarire questo concetto, si supponga di dover presentare un certificato di nascita russo: come detto sopra, si potrà utilizzare sia il modello attuale che il vecchio libretto con la copertina

rigida di colore verde in uso all'epoca dell'U.R.S.S.; in entrambi i casi, il certificato dovrà essere *apostillato* (e sarà la prima *Apostille*) dal competente Registro dello Stato Civile (noto con la sigla in originale ЗАГС = Записей Актów Гражданского Состояния, traslitterato in ZAGS = Zapisey Aktov Grazhdanskogo Sostoyaniya). A questo punto, si potrà far eseguire una copia conforme (che comprenderà anche la copia della prima *Apostille*) da un notaio russo, che potrà contestualmente anche autenticare la firma del traduttore in italiano; la firma del notaio dovrà infine essere *apostillata* (e sarà la seconda *Apostille*) dal Ministero della Giustizia (in originale Министертво Юстиции, traslitterato in Ministerstvo Yustitsii): non basterà quindi una sola *Apostille*, ma dovranno essercene due, la prima in copia e la seconda in originale.

- ¹ Si tratta delle attestazioni di qualsiasi tipo rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia.
- ² Si tratta della legalizzazione di competenza della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (nella Regione autonoma Valle d'Aosta la competenza è della Presidenza della Regione, nelle Province autonome di Trento e Bolzano è del Commissariato di Governo); non è richiesta per le attestazioni consolari (comprese le autentiche di traduzioni e copie) rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

Convenzione di Vienna

L. 21 dicembre 1978, n. 870 (1). Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976 (2).

1. È approvata la convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976.
2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 della convenzione stessa.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese
Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderosi di migliorare le
norme relative al rilascio di estratti plurilingue di alcuni atti di stato civile,
soprattutto se destinati ad esser utilizzati all'estero, hanno convenuto le
seguenti disposizioni.

Articolo 1

Gli estratti degli atti di stato civile attestanti la nascita, il matrimonio o la morte, nel caso in cui una parte interessata lo domandi o nel caso in cui il loro impiego richiede una traduzione, sono redatti in conformità ai formulari A, B e C annessi alla presente Convenzione. In ogni Stato contraente, tali estratti sono rilasciati solo alle persone che abbiano titolo per ottenere le copie integrali.

Articolo 2

Gli estratti sono formati sulla base delle indicazioni dell'atto originale e delle relative annotazioni agli atti.

Articolo 3

Ogni Stato contraente ha la facoltà di completare i formulari annessi alla presente Convenzione con delle caselle o dei simboli concernenti altre indicazioni o annotazioni dell'atto, a condizione che la formulazione sia stata precedentemente approvata dall'Assemblea Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. Ogni Stato contraente ha comunque la facoltà di aggiungere una casella destinata a contenere un numero di identificazione.

Articolo 4

Tutte le iscrizioni da apportare sui formulari sono scritte in caratteri latini tipografici; possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per la redazione dell'atto a cui si riferiscono.

Articolo 5

Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente sotto i simboli Jo, Mo e An, il giorno, il mese e l'anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell'anno sono indicati a cifre che vanno da 01 a 09. Il nome di ogni località menzionata in un estratto è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata ogni volta che questo Stato non sia quello in cui l'estratto è rilasciato. Il numero di identificazione è preceduto dal nome dello Stato che l'ha attribuito. Per indicare il sesso sono utilizzati esclusivamente i seguenti simboli: M = maschile, F = femminile. Per indicare il matrimonio, la separazione legale, il divorzio, l'annullamento del matrimonio, il decesso del titolare dell'atto di nascita come anche il decesso del marito o della moglie, sono utilizzati esclusivamente i seguenti simboli: Mar = matrimonio; Sc = separazione legale; Div = divorzio; A = annullamento; D = decesso; Dm = decesso del marito; Df = decesso della moglie. Questi simboli sono seguiti dalla data e dal luogo dell'evento. Il simbolo «Mar» è anche seguito dal cognome e dal nome del congiunto.

Articolo 6

Le formule invariabili sulla pagina frontale di ogni estratto esclusi i simboli previsti dall'articolo 5 per ciò che concerne le date, sono scritte in almeno due lingue, di cui la lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato in cui l'estratto è rilasciato e la lingua francese. Il significato dei simboli deve esservi indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati che, al momento della firma della

presente Convenzione, sono membri della Commissione Internazionale di Stato Civile o sono legati dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 relativa al rilascio di alcuni estratti di atti di stato civile destinati all'estero, nonché in lingua inglese. A tergo di ogni estratto devono figurare: - un riferimento alla Convenzione, nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo, - la traduzione invariabile nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo, sempre che tali lingue non siano utilizzate nella pagina frontale, - un riassunto degli articoli 3, 4, 5 e 7 della Convenzione, almeno nella lingua dell'autorità che rilascia l'estratto. Ogni Stato che aderisce alla presente Convenzione comunica al Consiglio Federale Svizzero, al momento del deposito dell'atto di adesione, la traduzione delle formule invariabili e del significato dei simboli nella o nelle proprie lingue ufficiali. Tale traduzione è trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero agli Stati contraenti e al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. Ogni Stato contraente avrà la facoltà di aggiungere detta traduzione agli estratti che sono rilasciati dalle proprie autorità.

Articolo 7

Se la formulazione dell'atto non permette di riempire una casella o parti di una casella dell'estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti.

Articolo 8

Gli estratti portano la data del loro rilascio e sono muniti della firma e del timbro dell'autorità che li ha rilasciati. Essi hanno lo stesso valore degli estratti rilasciati in conformità alle norme di diritto interno in vigore nello Stato che li ha emanati. Gli estratti sono accertati nel territorio di ciascuno degli Stati legati dalla presente Convenzione senza legalizzazione o formalità equivalente.

Articolo 9

Con riserva degli accordi internazionali relativi al rilascio gratuito delle copie conformi o degli estratti di atti di stato civile, gli estratti rilasciati in conformità alla presente Convenzione non possono dare luogo alla esazione di diritti superiori a quelli degli estratti formati ai sensi della legislazione interna in vigore nello Stato che li ha emanati.

Articolo 10

La presente Convenzione non ostacola l'ottenimento delle copie integrali degli atti di stato civile fornite ai sensi delle norme del diritto interno del paese in cui tali atti sono stati redatti o trascritti.

Articolo 11

Ogni Stato contraente, dal momento della firma della notifica prevista dall'articolo 12 o dell'adesione, potrà dichiarare che si riserva la facoltà di non applicare la presente Convenzione agli estratti degli atti di nascita relativi ai figli adottivi.

Articolo 12

Gli Stati contraente notificheranno al Consiglio Federale Svizzero l'adempimento delle procedure richieste dalla loro Costituzione per l'applicazione della presente Convenzione sul loro territorio. Il Consiglio Federale Svizzero informerà gli Stati Contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di tutte le notifiche ai sensi del capoverso precedente.

Articolo 13

La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dal trentesimo giorno dalla data del deposito della quinta notifica e da quel momento avrà efficacia tra i cinque Stati che hanno adempito detta formalità. Per ogni Stato contraente, che adempirà successivamente la formalità prevista all'articolo precedente, la presente Convenzione avrà efficacia a partire dal trentesimo giorno dalla data di deposito della sua notifica. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Governo depositario che trasmetterà il testo al Segretario delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 14

La Convenzione relativa al rilascio di alcuni estratti di atti di stato civile destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956, cessa di essere applicabile per gli Stati tra i quali la presente Convenzione è entrata in vigore.

Articolo 15

La riserva contemplata all'articolo 11 potrà in qualsiasi momento essere totalmente o parzialmente ritirata. Il ritiro sarà notificato al Consiglio Federale Svizzero. Il Consiglio Federale Svizzero informerà gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di ogni notifica ai sensi del capoverso precedente.

Articolo 16

La presente Convenzione si applica di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ogni Stato contraente. Ogni Stato potrà, al momento della firma, della notifica, dell'adesione o in seguito, dichiarare mediante una notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero che le disposizioni della presente Convenzione saranno applicabili a uno o a più dei suoi territori extra-metropolitani, degli Stati o dei territori di cui esso assume la responsabilità internazionale. Il Consiglio Federale Svizzero informerà di quest'ultima notifica tutti gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili nel o nei territori indicati nella notifica il sessantesimo giorno a partire dalla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto detta notifica. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni del capoverso 2 del presente articolo, potrà, in seguito, dichiarare in qualsiasi momento, mediante una notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero, che la presente Convenzione cesserà di essere applicabile in uno o in più Stati o territori indicati nella dichiarazione. Il Consiglio Federale Svizzero informerà della nuova notifica tutti gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. La Convenzione cesserà di essere applicabile sul territorio indicato il sessantesimo giorno a partire dalla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto detta notifica.

Articolo 17

Ogni Stato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore. L'atto di adesione sarà depositato presso il Consiglio Federale Svizzero. Quest'ultimo informerà tutti gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di tutti i depositi degli atti di adesione. La Convenzione entrerà in vigore, per lo Stato aderente, il trentesimo giorno dalla data di deposito dell'atto di adesione.

Articolo 18

La presente Convenzione resterà in vigore senza limiti di tempo. Ogni Stato contraente avrà comunque la facoltà di denunciarla in qualsiasi momento a mezzo di una notifica scritta indirizzata al Consiglio Federale Svizzero il quale ne informerà gli altri Stati

contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile. Questa facoltà di denuncia non potrà essere esercitata da uno Stato prima della scadenza del termine di un anno a partire dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti. La denuncia produrrà effetto a partire da un termine di sei mesi dopo la data in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto la notifica prevista nel primo capoverso del presente articolo. IN FEDE DI CHÈ i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a ciò, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO A Vienna, l'8 settembre 1976, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero e di cui una copia conforme autenticata sarà consegnata tramite via diplomatica ad ogni Stato Contraente ed al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.

Per l'Austria: SCHWIND

Per il Belgio: R. HUYBRECHT Per la Francia: GUY DELTEL

Per la Grecia: G. KARAMANOS

Per l'Italia: S. CATTANI

Per la Jugoslavia: DRAGUTIN TODORIC

Per il Lussemburgo: HENRI DELVAUX

Per i Paesi Bassi: Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, i termini «territorio metropolitano» e «territori extra- metropolitani», usati nel testo della Convenzione, significano, vista la uniformità che esiste dal punto di vista del diritto pubblico tra i Paesi Bassi e le Antille olandesi, «territorio europeo» e «territori non europei». J. VAN RIJN VAN ALKEMADE

Per il Portogallo: JOAO DE DEUS PINHEIRO FARINHA

Per la Repubblica federale di Germania: ---

Per la Spagna: DIEGO ESPIN CANOVAS

Per la Svizzera: La Confederazione Svizzera dichiara, ai sensi dell'articolo 11, che si riserva la facoltà di non applicare la presente Convenzione agli estratti di atti di nascita relativi ai minori adottati di cui sussista la filiazione d'origine. ERNST GOTZ

Per la Turchia: A. TALUY (Seguono i formulari)

(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 10 gennaio 1979, n. 9.

(2) Della presente convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

Convenzione di Vienna Paesi Aderenti

Titolo: Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile

Luogo e data della firma: Vienna, 8 settembre 1976

Provvedimento di autorizzazione alla ratifica: legge 21 dicembre 1978, n. 870 (G.U. 10.01.1979, n. 9 – Supplemento ordinario)

Data di notifica dell'adempimento delle procedure richieste nell'ordinamento italiano per l'entrata in vigore della Convenzione: 14 agosto 1979

Entrata in vigore per l'Italia: 30 luglio 1983 (Comunicato in G.U. 19.04.1984, n. 110 – pag. 3340)

Esenzione dalla legalizzazione (art. 8, comma 2) per: estratti di atti di stato civile redatti sui formulari plurilingue (in francese, tedesco, inglese, spagnolo, greco, italiano, olandese, portoghese, turco, serbo-croato), previsti dalla Convenzione (estratto di atto di nascita - Formulario A, estratto di atto di matrimonio - Formulario B, estratto di atto di morte - Formulario C).

Stati aderenti (al 17.10.2015): Austria¹, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia.

Indirizzi internet di riferimento:

www.ciec1.org

sito della Commission Internationale de l'État Civil (CIEC): questa è la n. 16 nella lista cliccabile dal menu Instruments/Conventions; lo stato di vigenza delle convenzioni si può verificare nel prospetto cliccabile dal menu Signatures & ratifications/par État;

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-21;870!vig=
(legge di autorizzazione alla ratifica dal database ufficiale Normattiva);

www.admin.ch/ch/i/rs/c0_211_112_112.html

(pagina relativa alla Convenzione dalla Raccolta sistematica del diritto federale della Confederazione Svizzera).

Note: Questa Convenzione ha sostituito la Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 per tutti gli Stati.

¹ Circa la perdurante vigenza della Convenzione nonostante il ritiro dell'Austria dalla CIEC a partire dall'8 aprile 2008, cfr. il contenuto della nota (NB) alla pag. 2 della "Liste des Conventions - état des signatures, des ratifications et des adhésions", pubblicata sul sito della CIEC all'indirizzo <http://ciec1.org/SignatRatifConv.pdf>: "le retrait n'a pas d'incidence sur les Conventions ratifiées par ce pays".

Circolare Ministero dell'interno plurilingue Albania

ALLEGATO
11.07.2009
PROTOCOLLO ARRIVO


Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III - Stato Civile

Prot.n. _____ Roma, _____

COMUNE DI PESARO
UFFICIO PROTOCOLLO
Nr. 004927 Data 30/06/2009
P. 11.07.2009

Demografici:
Prot. Uscita del 09/06/2009
Numero **0008562**
Classifica area 3

Alla Prefettura di	<u>PADOVA</u>
Alla Prefettura di	<u>PESARO - URBINO</u>
Al Comune di	<u>PADOVA</u>
Al Comune di	<u>PESARO</u>

E, p.c. AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI -
Direzione Generale per gli Italiani all'estero e le
Politiche Migratorie - Ufficio III
R O M A

OGGETTO: Atti di stato civile formalizzati in Albania -Problematiche connesse alla
trascrizione.

Facendo seguito alla nota di questo Ministero n. 0007370 del 4 luglio 2008
inviata a codesti Uffici per conoscenza, con la quale si chiedevano al Ministero per gli
Affari Esteri chiarimenti in ordine agli atti dello stato civile provenienti dall'Albania, si
comunica che detto Ministero ha confermato che benché i Comuni albanesi redigano
spesso i certificati utilizzando modelli che riportano la stampa dei dati in diverse lingue,
non si tratta dei moduli plurilingue di cui alla Convenzione di Vienna.

Resta chiaramente fermo, che gli atti provenienti dalle autorità locali albanesi
devono essere regolarmente tradotti e legalizzati ai sensi di legge

IL DIRIGENTE DELL'AREA III
(Rosalia Mazza)

AA/tp-85 (19.5.2009)

Circolare 17/2012

Servizi Demografici
Prot. Uscita del 21/08/2012
Numero. 0007325
Classifica. Area 3



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III – Stato Civile

F/ 397

Roma,

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI 38100 TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica, 15 11100 AOSTA

- e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA 90100 PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie
Uff. II) ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo ROMA
- ALL'ISPettorato GENERALE DI AMMINISTRAZIONE
Via Cavour, 6 00184 ROMA



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III – Stato Civile

- ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46

ROMA

- ALL'ANUSCA
Via dei Milite, 35E/F

40024 CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

- ALLA DeA – Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160

56021 CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. 17

OGGETTO: Circolarità dei modelli plurilingue della Convenzione n. 16, relativa al rilascio di estratti di atti di stato civile (CIEC: firmata a Vienna l'8 settembre 1976).

Questa Direzione centrale, a seguito di segnalazioni ricevute dal Segretariato generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile, ha preso atto di alcune irregolarità, da parte di qualche comune, nell'utilizzo della modulistica prevista dalla Convenzione n. 16 indicata in oggetto, per il rilascio degli estratti plurilingue degli atti di stato civile.

Trattandosi di modelli *standard* ai quali è fatto obbligo di adeguarsi, in uso da molti anni e tra l'altro reperibili anche sul sito della CIEC, potrebbe ritenersi che la causa degli inconvenienti riscontrati, derivi da errori nella predisposizione del software adottato in seno all'ente locale per l'emissione di questi atti, non rispondenti in toto ai modelli predefiniti.

Ciò posto, onde evitare il ripetersi dei citati inconvenienti, si chiede a codeste Prefetture-UTG di informare di quanto sopra i Sigg Sindaci affinché ciascun Comune verifichi ed assicuri la corretta ed esatta corrispondenza della modulistica utilizzata con quanto previsto dalla normativa recata dalla Convenzione n. 16.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Giuseppe Menghini)

RM/Stato civile

2

Tabella Diritti Consolari

Allegato a decreto legislativo n. 71/2011

aggiornato ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n.134, art.41 bis



Ministero degli Affari Esteri

TABELLA DEI DIRITTI CONSOLARI DA RISCOUTERSI DAGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI (A) (1)

Sezione I ATTI DI STATO CIVILE (2)

ART. 1	Estratti per copia integrale di atti di stato civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume degli allegati: per ogni foglio	€ 7,00
ART. 2	a) Estratti per riassunto di atti di stato civile - Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti lo stato civile (3): per ogni foglio	€ 5,00
	b) Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio diritto fisso	€ 5,00
	c) Certificato di capacità matrimoniale o nulla osta	€ 5,00
ART. 3	Affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio: diritto fisso	€ 5,00
ART. 4	a) Certificato di cittadinanza: diritto fisso	€ 9,00
	b) Atto di rinuncia cittadinanza: diritto fisso	€ 34,00
ART. 5	Traduzione atti stato civile (4): in lingua italiana per ogni foglio	€ 7,00
	in lingua non italiana per ogni foglio	€ 14,00
ART. 6	Copia di traduzione di atto di stato civile per ogni foglio	€ 2,00
ART. 7	Legalizzazione atti di stato civile	€ 9,00
ART. 8	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione per ogni atto (5)	€ 9,00

<i>Segue tabella ▶▶</i>		
Sezione II ATTI NOTARILI		
ART. 9	Vendita all'asta pubblica o in altra forma di beni immobili e beni mobili in genere- inclusi aeromobili, navi o galleggianti, carati di essi - Permuta, cessione di diritti e atti di liberalità - Costituzione di rendita, di usufrutto, uso o servitù, di enfiteusi: (6) ad valorem	5,5‰ importo minimo € 110,00
ART. 10	Vendita all'asta pubblica di nave sommersa ed altri relitti della navigazione; provviste, attrezzi o arredi della nave, nel caso previsto dall'articolo 307 del codice della navigazione, o altri oggetti descritti nell'inventario della nave	gratis
ART. 11	Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione - Contratti di società - Proroga, modificazione o scioglimento di società con liquidazione - Associazione in partecipazione - Atti di divisione o liquidazione di comunione - Convenzione di matrimonio a carattere patrimoniale - Transazione - Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito - Cessione di credito - Fideiussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato (7) (8): ad valorem	5,5‰ importo minimo € 110,00
ART. 12	Atto di quietanza e di liberazione: ad valorem	5,5‰ importo minimo € 110,00
ART. 13	Contratti di utilizzazione di nave, previsti dal libro III, titolo I, del Codice della navigazione - Concessione d'ipoteca su nave - Pegno su provviste, attrezzi o arredi della nave o sulle cose caricate, nelle ipotesi previste dal Codice della navigazione - Contratto di assicurazione marittima - Risoluzione totale o parziale dei contratti di utilizzazione di nave o di assicurazione marittima (9): ad valorem	5,5‰
ART. 14	Scioglimento di società senza liquidazione Compromesso (artt. 806 e seguenti Cod. proc. civ.): diritto fisso	€ 14,00
ART. 15	Atto di ricevimento o di revoca di testamento pubblico: a) per ogni atto b) per iscrizione dell'atto nel Registro Generale dei Testamenti	€ 68,00 € 14,00
ART. 16	Processo verbale di presentazione, ritiro o apertura e pubblicazione di testamento segreto. Processo verbale di deposito, ritiro o pubblicazione di testamento olografo: a) per ogni processo verbale a foglio b) per iscrizione dell'atto nel Registro Generale dei Testamenti	€ 13,00 € 3,00

<i>Segue tabella ►►</i>		
Sezione II ATTI NOTARILI		
ART. 9	Vendita all'asta pubblica o in altra forma di beni immobili e beni mobili in genere- inclusi aeromobili, navi o galleggianti, carati di essi - Permuta, cessione di diritti e atti di liberalità - Costituzione di rendita, di usufrutto, uso o servitù, di enfiteusi: (6) ad valorem	5,5‰ importo minimo € 110,00
ART. 10	Vendita all'asta pubblica di nave sommersa ed altri relitti della navigazione; provviste, attrezzi o arredi della nave, nel caso previsto dall'articolo 307 del codice della navigazione, o altri oggetti descritti nell'inventario della nave	gratis
ART. 11	Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione - Contratti di società - Proroga, modificazione o scioglimento di società con liquidazione - Associazione in partecipazione - Atti di divisione o liquidazione di comunione - Convenzione di matrimonio a carattere patrimoniale - Transazione - Ricognizione di diritti - Mutuo - Apertura di credito - Cessione di credito - Fideiussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato (7) (8): ad valorem	5,5‰ importo minimo € 110,00
ART. 12	Atto di quietanza e di liberazione: ad valorem	5,5‰ importo minimo € 110,00
ART. 13	Contratti di utilizzazione di nave, previsti dal libro III, titolo I, del Codice della navigazione - Concessione d'ipoteca su nave - Pegno su provviste, attrezzi o arredi della nave o sulle cose caricate, nelle ipotesi previste dal Codice della navigazione - Contratto di assicurazione marittima - Risoluzione totale o parziale dei contratti di utilizzazione di nave o di assicurazione marittima (9): ad valorem	 5,5‰
ART. 14	Scioglimento di società senza liquidazione Compromesso (artt. 806 e seguenti Cod. proc. civ.): diritto fisso	 € 14,00
ART. 15	Atto di ricevimento o di revoca di testamento pubblico: a) per ogni atto b) per iscrizione dell'atto nel Registro Generale dei Testamenti	 € 68,00 € 14,00
ART. 16	Processo verbale di presentazione, ritiro o apertura e pubblicazione di testamento segreto. Processo verbale di deposito, ritiro o pubblicazione di testamento olografo: a) per ogni processo verbale a foglio b) per iscrizione dell'atto nel Registro Generale dei Testamenti	 € 13,00 € 3,00

<i>Segue tabella ▶▶</i>		
ART. 17	Procura o mandato generale - Procura generale alle liti - Conferma, modificazione o revoca:	
	per ogni atto	€ 57,00
ART. 18	Procura speciale - Mandato speciale con o senza rappresentanza (10) - Modificazione, revoca, rinuncia, ratifica o conferma:	
	per ogni atto	€ 40,00
ART. 19	Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei discendenti, o di un coniuge in favore dell'altro:	
	per ogni atto o autorizzazione	€ 14,00
ART. 20	Protesto di cambiale o di altro titolo di credito:	
	sino a € 520	€ 14,00
	oltre € 520	€ 24,00
ART. 21	Consenso a cancellazione di ipoteca o a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca - Consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca o a frazionamento di ipoteca - Consenso a separazione di quote ipotecarie - Consenso a liberazione di cosa sottoposta a sequestro convenzionale - Ratifica o convalida di atto:	
	per ogni atto	€ 20,00
ART. 22	Inventario:	
	per la prima ora o frazione di ora	€ 55,00
	per ogni ora o frazione di ora successiva	€ 27,00
	per ogni foglio (11)	€ 10,00
ART. 23	Processo verbale di deposito di scrittura privata o di qualsiasi altro atto o documento:	
	per ogni foglio	€ 10,00
ART. 24	Autenticazione di sottoscrizione apposta a scrittura privata non avente contenuto patrimoniale:	
	diritto fisso	€ 10,00
ART. 25	Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto notarile:	
	per ogni atto	€ 11,00
ART. 26	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione (12):	
	per ogni foglio	€ 20,00

Segue tabella ►►

Sezione III		
PASSAPORTI (13), DOCUMENTI DI IDENTITÀ E VISTI		
ART. 27	Passaporto. Il contributo da esigersi per il passaporto e la relativa tassa di concessione governativa, se dovuta, sono uguali a quelli previsti per il rilascio sul territorio nazionale (14).	
	Carta d'identità. Il diritto fisso è uguale a quello da corrispondersi in territorio nazionale. (14)	
ART. 28	Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto su passaporti ordinari e collettivi (15):	
	transito aeroportuale (tipo A)	€ 60,00
	transito (tipo C)	€ 60,00
	breve durata (1-90 giorni) (tipo C)	€ 60,00
	ingressi multipli, validità 1-5 anni (tipo C)	€ 60,00
	validità territoriale limitata (tipi A e C)	€ 60,00
	rilasciato in frontiera (tipi A e C)	€ 60,00
visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D)	€ 116,00 per persona <i>(importo fissato dai singoli Stati membri)</i> (16)	
Sezione IV		
ATTI IN MATERIA DI CONTROVERSIE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA E DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA		
ART. 30	Processo verbale di conciliazione - Lodo arbitrale:	1,1% Importo minimo
	ad valorem	€ 165,00
ART. 31	Istanza al capo dell'ufficio consolare e provvedimenti da questo adottati nell'esercizio dei poteri spettanti ai giudici tutelari ed ai presidenti di tribunale (17):	
	per ogni istanza o provvedimento	€ 9,00
ART. 32	Approvazione del conto finale relativo alla tutela:	
	sino a € 2.000	gratuito
	oltre € 2.000	4,4‰
ART. 33	Nomina di perito, consulente tecnico, interprete:	
	per ogni atto di nomina	€ 20,00
ART. 34	Deposito di relazione di perizia, di consulenza tecnica o di dichiarazione di interprete:	1,1% Importo minimo
	ad valorem (18)	€ 165,00

Segue tabella ►►		
ART. 35	Assistenza alle udienze, interrogatori, inchieste, ispezioni, esami eseguiti fuori ufficio, apposizione o rimozione di sigilli, sequestri, incanti od altri simili atti che si compiono davanti o con l'intervento dell'autorità giudiziaria locale ovvero di altre autorità estere, su richiesta degli interessati:	
	per la prima ora o frazione di ora	€ 36,00
	per ogni ora o frazione di ora successiva	€ 18,00
ART. 36	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione:	
	per ogni atto	€ 23,00
Sezione V		
ATTI RELATIVI AD AMMINISTRAZIONE DI INTERESSI PRIVATI		
ART. 37	Realizzo di attivo ereditario, recupero o riscossione di crediti, di somme di danaro o valori qualsiasi mediante l'opera esclusiva o il diretto appoggio dell'autorità diplomatica o consolare.	
	SCAGLIONE :	
	sino a € 258	€ 5,00
	da € 258 a € 2.580	2,2%
	oltre € 2.580	4,4%
ART. 38	Deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa, compreso l'atto di ritiro (19) (20):	
	per somme di danaro	1,1% all'anno
	per ogni altra cosa ad valorem (21)	1,1% all'anno
Sezione VI		
ATTI RELATIVI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA		
ART. 39	Spedizione di navi (22) (23)	
	sino a 50 tonnellate di stazza netta	gratuita
	da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta	gratuita
	da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta	gratuita
	da 3.001 tonnellate di stazza netta in su	gratuita
ART. 40	Vidimazione del manifesto di carico, o di altri documenti di bordo, di aeromobili immatricolati in Italia :	
	per ogni vidimazione	€ 10,00
ART. 41	Vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani, ai soli fini della liquidazione di sovvenzioni statali	€ 10,00
ART. 42	Vidimazione dei documenti di bordo di aeromobili immatricolati all'estero e che devono fare scalo in Italia:	
	per ogni vidimazione	€ 33,00

<i>Segue tabella ►►</i>		
ART. 43	Deposito e relativo processo verbale di atti di stato civile compilati a bordo di navi o riguardanti la scomparsa in mare - Deposito di inventario fatto a bordo di nave e degli oggetti ivi descritti:	gratuito
ART. 44	Ricezione delle dichiarazioni fatte e dei documenti consegnati dai comandanti di aeromobili italiani relativi ad atti di stato civile formati durante la navigazione o ad eventi che possano importare conseguenze civili o penali avvenuti durante la navigazione (artt. 834 e seguenti del codice della navigazione)	gratuito
ART. 45	Autorizzazione a caricare armi, munizioni da guerra, gas tossici e altre merci pericolose in genere, salvo che per uso della nave (art. 193 del codice della navigazione): per tonnellata metrica	€ 10,00
ART. 46	Consegna all'autorità consolare di cose imbarcate il cui trasporto sia vietato da norme di polizia: diritto fisso	€ 10,00
ART. 47	Autorizzazione al comandante della nave a contrarre obbligazioni per urgenti necessità della nave o del viaggio (artt. 307 e 315 del codice della navigazione): diritto fisso	€ 10,00
ART. 48	Autorizzazione a vendere la nave in caso di assoluta innavigabilità della stessa (artt. 311 e 315 del codice della navigazione): sino a 50 tonnellate di stazza netta	gratuito
	da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta	€ 9,00
	da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta	€ 17,00
	da 3001 tonnellate di stazza netta in su	€ 34,00
ART. 49	Verbale di deposito della relazione del comandante (artt. 304 e 315 del codice della navigazione) con o senza assunzione di prove. Dichiarazione supposta avaria: sino a 50 tonnellate di stazza netta	gratuito
	da 51 tonnellate di stazza netta in su	€ 0,011 per tonnellata
ART. 50	Verbale di assunzione di prove: per ogni foglio	€ 10,00
ART. 51	Annotazione della dichiarazione di esercente sul certificato di immatricolazione dell'aeromobile (art. 875 del codice della navigazione): diritto fisso	€ 33,00
ART. 52	Ricezione delle richieste di pubblicità relative a navi o galleggianti, nonchè ad aeromobili	gratuito
ART. 53	Atti relativi ad assunzione di comandante non appartenente all'Unione Europea (artt. 294 e 886 del codice della navigazione): per ogni atto	€ 55,00

Segue tabella ►►		
ART. 54	Atti relativi ad assunzioni di personale marittimo o di volo (non appartenente all'Unione Europea (artt. 319, 742 e 898 del codice della navigazione):	
	per ogni persona assunta	€ 10,00
ART. 55	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione (24):	
	per ogni atto	€ 10,00
Sezione VII ATTI AMMINISTRATIVI		
ART. 56	Vidimazione di contratti di lavoro:	
	per ogni contratto	€ 10,00
ART. 57	Vidimazione di atto di chiamata ed atti similari:	
	per ogni vidimazione	€ 7,00
ART. 58	Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere - per riscossione di pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici o di beneficenza	gratuito
ART. 59	Certificato di esistenza in vita - o sua traduzione e legalizzazione quando rilasciato da autorità estere - per riscossione di rendite o di somme (25):	
	sino a € 250	gratuito
	da € 250 a € 520	€ 7,00
	da € 520 a € 800	€ 14,00
	oltre € 800	€ 20,00
ART. 60	Rilascio o vidimazione di patente di sanità, vidimazione di manifesto o di qualsiasi altro documento di nave estera o di aeromobile estero:	
	per ogni rilascio o vidimazione	€ 68,00
ART. 61	Certificato di sanità per passeggeri:	
	per ogni certificato	€ 20,00
ART. 62	Rilascio o vidimazione di certificato di sanità per merci:	
	per ogni rilascio o vidimazione	€ 68,00
ART. 63	Rilascio o vidimazione di certificato di origine, di destinazione o di sbarco:	
	sino a € 800	€ 14,00
	da € 800 a € 1.600	€ 34,00
	superiori a € 1.600	€ 68,00

Segue tabella ►►		
ART. 64	Vidimazione di documenti doganali (26): per ogni vidimazione	€ 68,00
ART. 65	Attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza: per ogni attestazione	€ 55,00
ART. 66	Certificati, dichiarazioni, vidimazioni, pubblicazioni per affissione, ed ogni altro atto non enunciato nei precedenti articoli della presente sezione (27): per ogni atto	€ 34,00
Sezione VIII		
ATTI DIVERSI DA QUELLI DI STATO CIVILE E NOTARILI, LEGALIZZAZIONI E TRADUZIONI		
ART. 67	Apposizione di sigilli e Processi verbali (28): per ogni foglio	€ 11,00
ART. 68	Decreti, certificati, notificazioni, affissioni ed autorizzazione (29): per ogni atto	€ 14,00
ART. 69	Legalizzazione di atti e firme: per ogni legalizzazione	€ 17,00
ART. 70	Traduzione di atti diversi dallo stato civile: in lingua italiana per ogni foglio	€ 14,00
	in lingua non italiana per ogni foglio	€ 23,00
ART. 71	Copia integrale o per estratto degli atti di cui alle sezioni IV,VI e VIII: per ogni foglio	€ 7,00
ART. 72	Certificazione di conformità ad originale di traduzione non eseguita dall'ufficio consolare (4): in lingua italiana per ogni foglio	€ 9,00
	in lingua non italiana per ogni foglio	€ 14,00
ART. 73	Copia di qualunque altro atto o documento acquisibile in virtù del diritto di accesso di cui all'art.25 Legge n.241/1990	a foglio € 0,30
Sezione IX		
DIRITTI DI URGENZA		
ART. 74	Diritti di urgenza per atti da rilasciare entro le 24 ore	€ 34,00
ART. 75	Diritti di urgenza per atti da rilasciare entro le 24 ore	€ 34,00

- A) I tributi previsti a livello nazionale (imposta di bollo, tassa di concessione governativa) sono aggiuntivi a quanto previsto dalla presente tabella e regolati dalla disciplina prevista per il territorio italiano. Resta fermo quanto stabilito dalla nota 14 in materia di vacatio all'estero per l'applicazione di nuovi importi di tasse di concessione governativa ed altri tributi.
- (1) Per gli atti consolari tassati a foglio, questo è calcolato in ragione di 25 linee per facciata. Il foglio è di due facciate. Per ogni foglio cominciato è dovuto l'intero diritto.
 - (2) Gli originali degli atti di stato civile non danno luogo a percezioni di tassa.
 - (3) Certificato di stato libero.
 - (4) La traduzione o la certificazione di conformità se fatte per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano sono gratuite.
 - (5) Situazione di famiglia, eccetera
 - (6) La tassa ad valorem del 5,5% si calcola:
per la permuta, sulla cosa permutata di maggiore valore;
per la rendita, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua; sul cumulo di 10 annualità, se è vitalizia od eccedente gli anni 10;
sopra un capitale uguale alla rendita accumulata, se essa è costituita per 10 anni o meno;
per l'enfiteusi, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua;
sul cumulo delle annualità sino ad un massimo di 10, se è temporanea.
 - (7) La tassa ad valorem del 5,5% va calcolata:
per la locazione, sul valore delle pigioni dovute per la intera durata della locazione;
per i contratti di società, sul valore delle cose conferite in società, qualora si tratti di costituzione di società; sull'attivo lordo, qualora si tratti di trasformazione di società; sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono, qualora si tratti di fusione; sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata, qualora la fusione avvenga mediante incorporazione;
per l'associazione in partecipazione, sul valore dell'apporto;
per la divisione, sull'importo della massa da dividere o delle quote da separare;
per la liquidazione della comunione dei beni, sul valore delle cose poste in comunione;
per le transazioni, sul valore concordato dalle parti.
 - (8) Quando l'atto contiene convenzioni distinte, la tassa del 5,5% è dovuta per ogni singola convenzione; se però trattasi di convenzioni che debbono considerarsi accessorie, la tassa è dovuta sulla convenzione che comporta la tassazione più elevata.
 - (9) La tassa ad valorem va calcolata sul valore del contratto non ancora eseguito o la cui esecuzione non ha più luogo per effetto della risoluzione.
 - (10) Quando il mandato sia relativo ad atti di stato civile il diritto è ridotto alla metà.
 - (11) In caso di tariffa oraria, non si applica la tassazione a foglio.
 - (12) Tra cui, atto rinuncia eredità, dichiarazione giurata, accettazione donazione.
 - (13) Non sono soggetti alle disposizioni della presente sezione i passaporti speciali nazionali e, a titolo di reciprocità, quelli diplomatici o di servizio stranieri. I documenti di viaggio di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono rilasciati gratuitamente.
 - (14) In caso di variazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo e del diritto fisso per la carta di identità, il nuovo importo del corrispondente diritto consolare è applicabile dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che stabilisce la suddetta variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che il provvedimento stesso stabilisca un termine più ampio per la sua entrata in vigore.
 - (15) Gli importi e le eventuali riduzioni ed esenzioni, valide per tutti gli Stati membri, sono stabiliti nel Codice Comunitario dei Visti (Reg. CE .n.810/2009).
 - (16) Le successive variazioni all'importo saranno determinate con decreto interministeriale.
 - (17) Decreto consolare di emancipazione, verbale di affidamento minore.
 - (18) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio € 6,00.

La tassa ad valorem dell'1,1 % deve essere riscossa una sola volta per gli atti che si riferiscono alla medesima procedura.

- (19) Qualora si tratti di deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa che abbia formato oggetto dell'attività dell'autorità diplomatica o consolare, prevista dall'art. 37 della presente tabella, non si fa luogo alla percezione della tassa stabilita nel presente articolo.
- (20) Non dà luogo a percezione di tassa il deposito o la custodia di somme, valori o documenti, che avvenga in occasione di sinistro terrestre, marittimo od aereo.
- (21) In caso di mancata dichiarazione del valore della cosa, l'autorità consolare determina il valore stesso in base agli elementi in suo possesso. Nel caso di impossibilità di fissazione del valore, questo è stabilito in € 1.000.
- (22) Sotto questa denominazione sono compresi tutti o parte degli atti o delle operazioni che sono richiesti agli uffici consolari in occasione dell'arrivo o della partenza di una nave. Tali atti ed operazioni a titolo esemplificativo sono i seguenti:
visto sulla dichiarazione integrativa di partenza – previsto dall'art. 181 del codice della navigazione;
denuncia del comandante all'arrivo, prevista dall'art. 182 del codice della navigazione;
rapporto sullo stato sanitario;
vidimazione del giornale nautico e degli altri libri di bordo prescritti; visto sul ruolo di equipaggio e sulla licenza con menzione dell'imbarco, sbarco o diserzione di marinai e di altre persone addette al servizio della nave e della sostituzione del comandante; aggiunta di fogli al ruolo ed ai registri di bordo; rilascio o surrogazione del giornale nautico, del ruolo e del passavanti provvisorio; convalida dei libri provvisori formati dal comandante della nave;
vidimazione e legalizzazione di manifesti di entrata o di uscita;
deposito e relativo processo verbale di ogni atto compilato dal comandante per causa di diserzione o di altri reati;
dichiarazione e certificato di semplice approdo, di approdo forzato, anche solo per scontare contumacia, e della loro durata;
rilascio di patente di sanità, eventuale vidimazione o rettificazione o sottoscrizione di questa o di altro analogo documento;
atto di deposito di cauzione di somme destinate alle spese di rimpatrio, di malattia, di sepoltura di marinai lasciati a terra, e delle loro paghe;
visto su certificati e vidimazione di atti relativi all'equipaggio;
copia od estratto del ruolo o d'altre carte di bordo, certificati richiesti dall'autorità locale, per concedere il caricamento, lo scaricamento o il permesso d'uscita della nave;
compilazione del manifesto di entrata o di uscita, quando richiesto, o d'una polizza di carico;
convenzione di arruolamento dell'equipaggio appartenente all'Unione Europea sostituzione del comandante o padrone marittimo appartenente all'Unione Europea ed atti occorrenti per tale sostituzione;
processo verbale di visita ed ispezione nei casi contemplati dall'art. 165 del codice della navigazione e dall'art. 347 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; menzione dell'imbarco e sbarco di passeggeri;
visita sanitaria di una nave nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento sul trasporto dei passeggeri, compresa la redazione dei relativi processi verbali;
indagini a seguito di denuncia, da parte del comandante, di avvenimenti straordinari (art. 182 del codice della navigazione).
- (23) Atti gratuiti in esecuzione dell'art. J.2.1.1., aggiunto all'art. 5 dell'Annesso alla "Convenzione sulle facilitazioni del traffico marittimo internazionale", fatta a Londra il 9 aprile 1965, ratificata a seguito della Legge 8 maggio 1971, n. 831, come emendato con la Risoluzione FAL.3(21) adottata il 1° maggio 1992.
Le frazioni di tonnellate sono computate per intero se superano metà tonnellata; diversamente, non se ne tiene conto. La suddivisione per classi di tonnellate è mantenuta per soli fini statistici.
- (24) Quali, a titolo esemplificativo, endorsement e certificati di sicurezza.
- (25) Per le rendite, il diritto viene percepito in base all'ammontare annuo della rendita, per la riscossione di altre somme, in base all'ammontare delle medesime.

- (26) Qualora il documento doganale sostituisca, agli effetti amministrativi, il certificato di origine, di destinazione o di sbarco, si applica la tariffa di cui all'art. 63. Qualora i documenti siano richiesti per l'introduzione in Italia di beni godenti franchigia, la vidimazione è gratuita.
- (27) Quali a titolo esemplificativo: Attestato doganale, autenticazione di fotografia, temporanea importazione arma da fuoco, atto di adozione, attestato venatorio, passaporto mortuario, dichiarazione acquisto autovetture in Italia (EE = Escursionisti Esteri), conferma patenti di guida.
- (28) Tra cui anche trasporto salme.
- (29) Certificato di residenza, certificato di domicilio, certificato di buona condotta, atto di riconoscimento.

* **Estremi degli atti di modifica della “Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari”** allegata al DPR 5.1.1967 n. 200

- Legge 2.5.1983 n. 185 (nuova Tariffa Consolare)
- D.I. del 2.5.1985 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/4075 del 2.5.1987 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/3659 del 2.5.1989 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/5781 del 2.5.1991 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/4389 del 2.5.1993 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/4041 del 25.9.1997 (aggiornamento)
- D.I. n. 038/4040 del 25.9.1997 (aggiornamento ed inserimento visti Schengen)
- D.I. n. 642/1281 del 14.4.2000 (aggiornamento)
- D.I. n. 642/5697 del 21.12.2001 (cambio valuta di riferimento: Euro)
- D.I. n. 642/2691 del 15.9.2003 (modifica articolo 26: aumento a Euro 50 i visti nazionali; istituzione del criterio delle spese amministrative da corrispondersi per il trattamento della domanda di richiesta visto – handling fee)
- D.I. n. 642/2275 del 29.6.2004 (modifica articolo 26: accorpamento visti e aumento a Euro 35)
- D.I. n. 642/232 del 22.12.2006 (modifica articolo 26: aumento visti a Euro 60, aumento visti nazionali a Euro 75 in base al disposto della Legge finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2007, articolo 1, comma 1316 - differenziazione automatica di Euro 15 tra visti area Schengen e visti nazionali)
- D.I. n. 83 del 25.6.2007 (modifica articolo 25: inserimento carta d'identità).
- Ai sensi art.4, c.4 e 5 del Decreto legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 5.3.2010, n. 30, a decorrere dal 1 luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'art.1, c.1315 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1 luglio 2011, in euro 105.



il Patronato della CGIL

www.inca.it